COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 luglio 2001.

Aprea, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bono, Brancher, Buontempo, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Possa, Rotondi, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprea, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Possa, Rotondi, Santelli, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAZZUCA: « Restituzione dei contributi previdenziali versati ai fondi integrativi dai lavoratori delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria » (1323);

MAZZUCA: « Norme in materia di adozione integrativa » (1324);

RAMPONI: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (1325);

GERMANÀ: « Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili che versino in condizioni di disagio economico (1326);

CIMA: « Istituzione di un Comitato parlamentare per l'attuazione e lo sviluppo delle iniziative euromediterranee » (1327);

CIMA: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 » (1328);

LUMIA: « Disposizioni per l'obbligatorietà della certificazione delle parcelle per prestazioni tecniche relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie » (1329);

DEIANA e VENDOLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di ripristino ambientale del sito inquinato di Colleferro » (1330);

ANGELA NAPOLI: « Norme per la tutela della persona che lavora contro le molestie sessuali » (1331);

ANGELA NAPOLI: « Modifiche agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale in materia di violenza sessuale » (1332);

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni in materia di tutela della maternità nell'ambito del lavoro autonomo e della libera professione » (1333).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'anno 2000 (doc. CXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 e 11 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monteleone di Spoleto (Perugia), San Felice a Cancello (Caserta), Roggiano Gravina (Cosenza), Magenta (Milano).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di reggenza dell'ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alla dottoressa Marina LOMBARDO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla V Commissione permanente (Bilancio).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio tematiche familiari e sociali del dipartimento per gli affari sociali, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri al dottor Paolo ONELLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero delle finanze al dottor Giorgio TINO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al con-

ferimento dei seguenti incarichi dirigenziali, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

conferimento dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Calabria al dottor Giovanni GRIMALDI;

conferma dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia al dottor Amedeo LIVERANI;

conferma dell'incarico di componente dell'organo di direzione del servizio di controllo interno al dottor Giorgio Gaetano GRIMALDI;

conferimento dell'incarico di componente dell'organo di direzione del servizio di controllo interno al dottor Ivo BLASCO;

conferimento dell'incarico di consigliere ministeriale al dottor Vincenzo CINELLI.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione permanete (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 4 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2001 (23).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 agosto 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per garantire una completa informazione sull'introduzione dell'Euro)

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere – premesso che:

a sette mesi dall'introduzione dell'euro come moneta unica europea, tutti i commentatori concordano nel ritenere che il popolo italiano sia sostanzialmente disinformato circa la rivoluzione che la nuova moneta imporrà alle quotidiane abitudini dei cittadini;

le campagne di informazione sin qui attuate sembrano non aver dato risultati positivi e soddisfacenti;

una recente ricerca condotta dalla rivista *Banca Finanza* ha accertato che sette italiani su dieci non conoscono il simbolo della moneta europea, mentre uno su tre ritiene che l'euro valga cinquemila lire;

in questo quadro di estrema confusione è intuitivo lo spazio che si conquisterà la speculazione legata agli arrotondamenti;

unica possibilità di contenere il fenomeno è data da una forte e capillare iniziativa di informazione, onde consentire soprattutto alle fasce più deboli la possibilità di una immediata « autodifesa » che, sola, può scoraggiare le tentazioni speculative –:

quali iniziative intenda assumere per i prossimi sette mesi, al fine di favorire una precisa e capillare informazione relativa all'introduzione della moneta unica europea, ormai di imminente varo, per contenere quanto più possibile i prevedibili fenomeni speculativi legati agli arrotondamenti. (3-00003)

(30 maggio 2001).

(Sezione 2 – Prospettive industriali e situazione occupazionale nella cokeria Ilva di Genova)

B)

GIORDANO, MASCIA e ALFONSO GIANNI. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

la magistratura genovese ha ordinato il sequestro della cokeria Ilva di Genova, in quanto causa di grave inquinamento ambientale;

tale situazione di inquinamento si protrae da decenni sottoponendo a rischio grave la salute dei lavoratori dello stabilimento e di tutti i cittadini genovesi;

in questi anni il gruppo Riva, speculando e operando in questo contesto, ha lucrato cospicui guadagni sulla pelle delle persone e non ha ottemperato a nessuno degli impegni – sottoscritti e/o imposti – di riqualificazione produttiva e ambientale;

il gruppo Riva, a fronte dell'ordinanza del gip di Genova, ha comunicato la sua decisione di avviare le procedure di licenziamento per tutti i 1.200 lavoratori della cokeria;

c'è, comprensibilmente, un clima di tensione forte in tutta la città di Genova e nell'intera area industriale ligure, in considerazione del fatto che sono in discussione un numero altissimo di posti di lavoro e, per molti lavoratori e famiglie, la stessa capacità e possibilità di vita;

a queste preoccupazioni si è risposto da parte del Governo con le cariche e i manganelli ad una pacifica e possente manifestazione di protesta dei lavoratori genovesi —:

se sia a conoscenza dei fatti;

quali siano state le motivazioni che hanno portato alla carica contro la manifestazione del 13 giugno 2001, e che ha provocato numerosi feriti e contusi;

se non ritenga urgentissimo intervenire per impedire comunque l'avvio dei licenziamenti dei 1.200 lavoratori della cokeria Ilva;

se non ritenga di imporre, con tutti i mezzi a disposizione, al gruppo Riva l'attuazione della legge n. 426 del 1998 e dell'accordo di programma già sottoscritto nel 1999, garantendo così il pieno rispetto e la difesa dei diritti ambientali, nonché il diritto alla salute di tutti i cittadini genovesi e degli stessi lavoratori Ilva da decenni sottoposti a emissioni e carichi inquinanti;

quali procedure e iniziative intendano adottare per garantire, senza soluzione di continuità, a tutti i lavoratori il lavoro e, comunque, il proprio reddito mensile;

quali procedure e iniziative intendano assumere per avviare immediatamente la riconversione industriale dello stabilimento fermo restando, naturalmente, la proprietà pubblica delle aree demaniali e il loro riuso produttivo a vantaggio dell'intera collettività;

se non ritenga utile e necessario avviare anche in Italia — come già avviene, per esempio nella Ruhr — in casi come quello di Genova e di molte altre zone che presentano le stesse caratteristiche, esperienze di agenzie pubbliche in grado di garantire, anche in concorso con altri, i processi di risanamento e bonifica dei siti, e di riqualificazione, innovazione e rilancio produttivo garantendo, così, sia livelli occupazionali, sia la difesa e la salvaguardia dell'ambiente. (3-00017)

(18 giugno 2001).

MAZZARELLO, BURLANDO e ROGNONI. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

si è determinata una grave situazione di tensione a seguito dell'intervento della magistratura che ha imposto la chiusura della cokeria e che ha indotto i lavoratori dell'impianto minacciati di licenziamento a partecipare a manifestazioni spontanee nel corso delle quali si sono verificati scontri con le forze dell'ordine;

per la riconversione dell'impianto siderurgico Riva di Genova Cornigliano è stato sottoscritto un accordo di programma da parte di comune, provincia, autorità portuale di Genova, regione Liguria, Governo, società ed organizzazioni sindacali, il quale prevede il superamento delle parti inquinanti delle lavorazioni, l'impegno per la bonifica e un piano industriale capace di impiegare i lavoratori —:

quali iniziative immediate intendano assumere per dare soluzione ai problemi dell'occupazione e della qualificazione ambientale;

se siano a conoscenza e quali iniziative intendano adottare in relazione ai gravi fatti avvenuti nel corso delle manifestazioni del 13 giugno 2001. (3-00013)

(18 giugno 2001).

(Sezione 3 – Vertenza dei giornalisti del quotidiano « l'Unità »)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

in data 20 giugno 2001 si sono tenute, nelle redazioni di Milano e di Roma, due assemblee di giornalisti del quotidiano *l'Unità*;

i lavoratori hanno espresso forte preoccupazione per il « mancato rispetto di punti sostanziali dell'accordo siglato al ministero del lavoro il 5 ottobre scorso » ed hanno minacciato « nuove iniziative di lotta »;

i lavoratori hanno elaborato un documento che parla di « situazione inaccettabile » e che afferma: « Alle nostre richieste di chiarimento e di impegno è stato risposto con imbarazzati silenzi o con l'annuncio di riunioni decisive puntualmente rinviate » (cfr. comunicato Ansa del 20 giugno 2001 ore 21,14);

la protervia e la tracotanza padronale stanno creando seri problemi ai lavoratori del quotidiano e continuano in una condotta reazionaria, anche rispetto agli accordi assunti con la mediazione del ministero del lavoro;

appare necessario assumere iniziative di difesa dei diritti dei giornalisti e di sostegno vero ad un quotidiano che, comunque la si pensi, ha fatto la storia del nostro paese e che rischia di morire definitivamente per colpe certamente addebitabili alla proprietà;

si evidenzia, inoltre, l'indecenza di un comportamento padronale che viola ogni accordo, che promette senza mantenere e che rinvia le decisioni definitive, senza rendersi evidentemente conto delle gravi responsabilità che si assume nei confronti dei propri dipendenti;

è interesse generale salvare – se possibile – una testata comunque gloriosa e indispensabile a garantire un pieno ed effettivo pluralismo –:

se non ritenga di dover urgentemente intervenire nella vertenza che oppone *l'Unità* ai suoi giornalisti, per invitare le parti al pieno ed immediato rispetto degli accordi siglati il 5 ottobre 2000 al ministero del lavoro e per richiedere l'immediato abbandono dell'atteggiamento di protervo disinteresse per le sorti dei lavoratori e della testata medesima. (3-00024) *(21 giugno 2001).*

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2001, N. 246, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI ED ALTRE MISURE URGENTI (1132)

(A.C. 1132 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in alleato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni in materia di accise).

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di « biodiesel » esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purchè vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di « biodiesel » esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000- 30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista

nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

ART. 2.

(Disposizione concernente il settore del gas metano).

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.

ART. 3.

(Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001).

1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme

per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

ART. 4.

(Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica).

1. È differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il termine del 1° luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 1° settembre 2001.

ART. 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« *11.* Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria ».

ART. 6.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni;

b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;

c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;

d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;

e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni;

f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;

g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;

h) Ministero della sanità: lire 42.540 milioni;

i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni;

l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1132 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 4, le parole: « stabilita con il » *sono sostituite dalle seguenti:* « prevista nell'allegato I al »;

al comma 9, le parole: « come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » *sono soppresse.*

Al titolo del decreto-legge, le parole: « ed altre misure urgenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari ».

(A.C. 1132 — Sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di accise).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis.* All'articolo 24, comma 1, lettera *e),* numero 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 509.729 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 400.000 ».

2-*ter.* La modifica di cui al comma 2-*bis* ha effetto a decorrere dal 1o luglio 2001.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

sostituire le parole: lire 960 miliardi *con le seguenti:* 997 miliardi;

sostituire le parole: 725 miliardi *con le seguenti:* 762 miliardi.

1. 1. Galeazzi, Benvenuto, Lettieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre *con le seguenti:* 31 dicembre.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

sostituire le parole: 960 miliardi *con le seguenti:* 965 miliardi;

dopo le parole: dei prodotti petroliferi *aggiungere le seguenti:* , quanto a lire 5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali,

1. 2. Benvenuto, Lettieri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 settembre 2001, la aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano

ubicati nella regione Sardegna, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.

1. 3. Cabras, Benvenuto, Lettieri.

ART. 2.

(Disposizione concernente il settore del gas metano).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito: per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

all'alinea, sostituire le parole: 960 miliardi *con le seguenti:* 980 miliardi;

alla lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 33.381 milioni.

2. 1. Illy, Lettieri.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179.

5. 1. La Commissione.

ART. 6.

(Norma di copertura)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 26.064 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e d).

6. 1. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 24.263 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere d) e f).

6. 2. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 20.393 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

6. 3. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 19.052 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

6. 4. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 18.561 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

6. 5. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 17.981 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), *sostituire le parole:* 19.770 milioni *con le seguenti:* 15.170 milioni.

6. 6. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 17.251 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

6. 7. Boccia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 13.381 milioni *con le seguenti:* 14.174 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), *sostituire le parole:* 42.540 milioni *con le seguenti:* 41.747 milioni.

6. 8. Boccia.

(A.C. 1132 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le aliquote delle accise sui consumi di gas metano, applicate secondo le tariffe stabilite con il provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986, sono state fino al 1° luglio 2001 differenziate sul territorio nazionale;

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha adottato un nuovo sistema tariffario basato su fasce di consumo, che abroga il provvedimento del CIP succitato;

con l'articolo 2 il Governo intende chiedere una proroga dell'efficacia delle tariffe T1 e T2 del provvedimento del CIP fino al 30 settembre 2001, al fine di adeguare la disciplina fiscale al nuovo sistema tariffario,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative, anche normative, finalizzate all'adozione di aliquote di accise sul gas metano, la cui eventuale differenziazione prescinda dalla territorialità del luogo di consumo, ma sia correlata ad altri fattori più equi, quali il consumo, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

9/1132/1. Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

al momento dell'applicazione dell'aliquota IVA sulle prestazioni di servizio di fornitura di gas metano, la base imponibile su cui è applicata l'imposta è comprensiva della quota dell'accisa pagata sul consumo stesso,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa presso gli organismi comunitari al fine di verificare la possibilità di escludere la quota di accisa pagata dall'utente sui consumi di gas metano dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'IVA.

9/1132/2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Martinelli, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

il carburante utilizzato per l'aviazione privata è costituito da una variante della benzina super, denominata 100LL;

il suddetto carburante, utilizzato per motori alternativi, non è inquinante poiché contiene ridottissime quantità di piombo e di parti volatili delle benzine verdi;

le citate caratteristiche dissuadono le società petrolifere a produrre e distribuire il prodotto, rendendo difficoltoso per i possessori italiani di aerei privati il reperimento dell'avio-carburante, con conseguente aumento del prezzo;

nella maggior parte degli aeroporti italiani non è reperibile il carburante in questione, anche perché gli *aeroclub* non hanno la licenza di venderlo se non si costituiscono come ditte commerciali con relativa partita IVA;

per la vendita di pochi litri di benzina avio con modesto ricavo, agli *aeroclub* non conviene diventare delle aziende come i distributori stradali;

nei paesi europei, come Germania, Inghilterra, Spagna, l'aviazione privata è più sviluppata e sostenuta, e la Spagna ha previsto addirittura la detassazione del carburante avio per sviluppare la richiesta turistica di tale servizio;

le problematiche dell'aviazione privata italiana impediscono la crescita del settore,

impegna il Governo

a verificare le misure adottate negli altri paesi europei al fine di agevolare l'utilizzo del carburante usato per l'aviazione privata e a valutare la possibilità di applicarle, in tutto o in parte, al nostro paese.

9/1132/3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Gibelli, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246 reitera disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi e, tra queste, la riduzione relativa al gasolio per autotrazione, estesa anche « agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone » [articolo 1, comma 6, lettera *c*)];

non è chiarito se tale agevolazione debba essere esclusivamente destinata al solo « uso trasportistico » di persone, restrittivo dell'intento di favorire le imprese e gli enti pubblici del settore la cui attività si esplica non solo nell'attività di trasporto a fune di persone in servizio pubblico ma anche in altre attività connesse e complementari al trasporto stesso, escluso ovviamente l'uso per riscaldamento ivi compreso l'utilizzo del gasolio per le macchine operatrici (come ad esempio i battipista);

impegna il Governo

a verificare l'idonea copertura finanziaria volta a sostenere l'onere della riduzione di accisa relativo all'impiego trasportistico unitamente a quello correlato alle attività accessorie e complementari come sopra citate, esplicitando tale concetto in maniera non suscettibile di diversa interpretazione.

9/1132/4. Scherini, Falsitta, Viale, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

la crisi dei mercati petroliferi con il rincaro del greggio ha determinato un aumento dei costi energetici che non poco influisce sul tessuto produttivo in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese;

presso le aree industriali vi sono azienda fornitrici di *utilities* che hanno subìto dall'aumento dei costi di questi ultimi mesi ripercussioni negative, con inevitabili ridondanze sui costi delle imprese da loro servite;

le imprese, soprattutto del Mezzogiorno, hanno dovuto subire un aumento dei costi in relazione alla variabile energetica eccessivamente penalizzante nei confronti del resto del territorio,

impegna il Governo

ad adottare sgravi e meccanismi di incentivazione per le imprese fornitrici di

utilities, la cui produzione è legata all'utilizzo di prodotti petroliferi, che si trovano ubicate nelle aree industriali delle Regioni dell'Obiettivo 1 e sono interessate da strumenti della programmazione negoziata (contratti d'area, patti territoriali, contratti di programma), al fine di evitare ripercussioni negative per il processo di rilancio della economia del Mezzogiorno.

9/1132/5. Molinari.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti;

considerato che i commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, individuano i soggetti beneficiari della riduzione di 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione;

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di estendere attraverso apposite iniziative la riduzione di 100 lire prevista dall'articolo 1 del decreto-legge di cui in premessa, anche ai soggetti che esercitano il servizio di taxi o il servizio di noleggio, con conducente, per vie d'acqua.

9/1132/6. Rizzi, Gibelli, Sergio Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti;

considerato che i commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, individuano i soggetti beneficiari della riduzione di 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione;

tenuto conto che il precedente decreto-legge 23 novembre 2000, n. 343, prevedeva la riduzione delle 100 lire per il gasolio per autotrazione anche per gli esercenti del servizio di taxi;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevedere che la riduzione delle 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione sia estesa anche agli esercenti del servizio di taxi dal momento che la suddetta categoria sopporta costi ingenti per lo svolgimento del loro lavoro.

9/1132/7. Caparini, Gibelli, Sergio Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti;

considerato che i commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, individuano i soggetti beneficiari della riduzione di 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione;

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di estendere attraverso apposite iniziative la riduzione di 100 lire prevista dall'articolo 1 del decreto-legge di cui in premessa, anche agli enti locali ai fini dello svolgimento del servizio di polizia municipale.

9/1132/8. Parolo, Gibelli, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, ha disposto, per il periodo 1° settembre 2000-31 dicembre 2000, la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio in favore del settore dell'autotrasporto, e che tra i soggetti beneficiari sono ricompresi (anche se limitatamente al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;

considerato che l'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato detta agevolazione per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001;